Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, il primo (n. ***842) stipulato il 10.10.2007 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13.01.2014, e il secondo (n. ***052) stipulato in data 17.01.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14.02.2018, la ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.143,81, al netto di quanto decurtato in conteggio estintivo, a titolo di commissioni, spese e oneri assicurativi non goduti, oltre agli interessi legali, da calcolarsi "*a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento*", e al risarcimento di € 250,00 quali spese di "*affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso*".
L'intermediario, costituitosi, in relazione al contratto n. ***842, eccepisce di essersi reso disponibile, già in sede di reclamo, alla restituzione della somma complessiva di € 1.246,33 di cui € 351,91 quale ulteriore ristoro a titolo di "commissioni finanziarie e spese istruttoria", calcolato sulla base del *pro rata temporis*; € 742,50 a titolo di commissioni accessorie ed € 151,92, a titolo di premio assicurativo, ad integrazione del rimborso di € 149,26 già effettuato dalla compagnia assicuratrice. Precisa di non avere mai ricevuto dalla cliente le coordinate bancarie per effettuare il rimborso, nonostante avesse provveduto a richiedere l'IBAN.
Con riferimento al contratto n. ***052, osserva che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE e il conseguente art. 125 *sexies* TUB di recepimento della normativa comunitaria "*non generano le ambiguità rilevate dalla CGUE*" con la sentenza Lexitor e "*sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e*

quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto". Aggiunge che secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria la pronuncia della Corte di Giustizia non sarebbe direttamente applicabile ai rapporti privatistici, non avendo la stessa natura "*self executing*". Chiarisce inoltre di aver adeguato, a partire dal 01.06.2011, la formulazione dei contratti alle previsioni normative e regolamentari, in aderenza alle linee orientative della comunicazione di Banca d'Italia del 5.12.2019. Per quanto attiene alle richieste del ricorrente, eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni accessorie, che costituiscono un compenso dovuto all'intermediario presso cui il cliente si è "*autonomamente*" e "*liberamente*" rivolto, maturato all'atto del perfezionamento del contratto e quindi insensibile alle vicende successive alla stipula come l'estinzione anticipata. Precisa, inoltre, che le suddette commissioni risulterebbero descritte in maniera "*univoca, chiara e trasparente*", in osservanza dell'art. 1337 c.c., e che pertanto la ricorrente avrebbe potuto valutare adeguatamente i costi dell'operazione. Contesta la rimborsabilità delle spese contrattuali, sostenute nella fase precontrattuale e nel processo di valutazione della richiesta di finanziamento e remunerative di tutte le attività che conducono al perfezionamento del contratto, indipendentemente dal successivo ammortamento. Chiede, pertanto, di respingere le richieste della ricorrente in quanto infondate.
In sede di repliche, pervenute in data 1.09.2020, la ricorrente trasmette le proprie coordinate bancarie.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di

legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

La ricorrente chiede il rimborso delle commissioni e spese collegate a due contratti anticipatamente estinti.

Con riferimento al contratto n. ***842 il Collegio rileva la natura *recurring* sia delle Commissioni accessorie, sia delle Spese fisse contrattuali, atteso che il contratto omette di descrivere le attività per il loro tramite remunerate. Parimenti *recurring* devono considerarsi le spese fisse, comprensive di quelle di gestione. Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio rileva che non sono state versate in atti le condizioni di polizza. Detti oneri, dunque, vanno rimborsati secondo il criterio lineare.

Tanto premesso, reputa che la richiesta formulata in relazione al contratto n. ***842 meriterebbe di essere parzialmente accolto secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento	120
rate scadute	75
rate residue	*45*

TAN	*4,250%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*37,50%*
- in proporzione alla quota	*15,51%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	comm. interm. incaricato	*(recurring)*	€ 1.980,00	€ 742,50 ◉	*€ 307,06* ○	○		€ 742,50
○	spese fisse	*(recurring)*	€ 1.407,02	€ 527,63 ◉	*€ 218,20* ○	○	€ 175,72	€ 351,91
○	polizza vita e impiego	*(recurring)*	€ 803,14	€ 301,18 ◉	*€ 124,55* ○	○	€ 149,26	€ 151,92
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.246,33**
interessi legali	si

Tenuto conto che l'intermediario, in sede di repliche, ha offerto alla cliente il rimborso di € 1.246,33, corrispondente a quanto le spetterebbe in ipotesi di accoglimento, il Collegio reputa di potere dichiarare la cessazione della materia del contendere, considerato che la

stessa ricorrente, in sede di controrepliche, ha comunicato i dati del suo conto corrente bancario.
Con riferimento al contratto n. ***052, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle commissioni accessorie, sia delle spese fisse, in quanto entrambe remunerative di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa, pertanto, che le richieste della ricorrente rispetto a questo contratto meritino di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*10,619%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*40,90%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni accessorie	*(up front)*	€ 798,00	*€ 478,80* ○	€ 326,41 ◉	○		€ 326,41
○	spese fisse contrattuali	*(up front)*	€ 400,00	*€ 240,00* ○	€ 163,62 ◉	○		€ 163,62
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 490,03**
interessi legali	si

La ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario, con riferimento al contratto n. ***052, corrisponda al ricorrente la somma di € 490,03, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Con riferimento al contratto n. ***842, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS